

Capitolo I

Introduzione

di Antonio Pergolizzi

1.1. Una lunga storia

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, l’art. 1 della nostra Costituzione, l’orizzonte verso il quale la neonata Repubblica annuncia di voler tendere. Non più la proprietà, cioè il censo, a tenere unita la Nazione diventa il lavoro, uguale per tutti, fondamento del nuovo patto sociale. Il rovescio della medaglia era che quel lavoro si sarebbe ottenuto grazie al sistematico sfruttamento delle risorse ambientali e al saccheggio di biodiversità. Sfruttamento pianificato a tavolino senza limiti, senza freni.

D’altronde, all’epoca dei Padri Costituenti erano le armi a mietere vittime e macerie, non certo le fabbriche coi loro budelli di acciaio e i loro pennacchi di fumo nero e acre.

Per segnare quella strada, dal 1948 in poi le principali forze politiche che sedevano nel Parlamento, seppure nelle diversità di approcci e posizioni, si sono spese in ogni modo per finanziare con denaro pubblico l’industrializzazione dell’Italia. Una politica economica calata dall’alto, gestita dal sistema dei partiti politici e figlia di una visione dogmatica e universalistica dello sviluppo senza limiti. Un’idea tipicamente Novecentesca, che appiattiva localismi e differenze e che identificava i grandi numeri, le grandi dimensioni e i grandi investimenti (anche e soprattutto pubblici) come sinonimo di efficienza, prosperità, grandezza. Ogni territorio e ogni comunità andava sacrificata sull’altare di questo dio affabulatore e bugiardo (si scoprirà dopo presto), così

che tutto poteva finire nel tritacarne della storia e della sua grande idea di benessere. Esattamente ciò che è successo veramente.

La *deregulation* normativa in campo ambientale serviva a questo, a garantire la produzione e il consumo, senza trovare ostacoli. Garantire gli ecosistemi poteva voler significare mettere i bastoni tra le ruote dell'ingranaggio, nessuno se ne voleva assumere la responsabilità. Basti pensare che la norma nazionale che regola l'utilizzo delle cave (con i suoi annessi e connessi problemi di rischio idrogeologico) è ancora oggi un Regio decreto del 1927, il numero 1443.

Così si è tentato di attuare il sacrosanto art. 1 scaricando sul paese una *impronta ecologica* che più che gli uomini ricorda i dinosauri. Che è servita, almeno in parte, a superare l'atavico conflitto – fino agli anni Novanta attualissimo – tra capitale e lavoro, liberando la *macina produttiva – treadmill of production* la definiva negli anni Ottanta Allan Schnaiberg – da esigenze di tutela ambientale, sanitaria, sociale. Il PIL poteva correre all'impazzata senza resistenza, ché fabbriche e società di ogni tipo erano certe che il codice penale non si sarebbe mai curato di loro. La vittima sacrificale è stata, dunque, l'Ambiente, e con esso la salute pubblica e la bellezza del territorio, soccombenti quasi sempre rispetto alle logiche del mercato e dello sviluppo economico. L'ingiustizia ambientale diventava un pezzo della nostra vita e i disastri ambientali teorizzati a priori e considerati solo temporanei *effetti collaterali*, facilmente superabili, prima o poi, dalla stessa logica *sviluppista*. Intanto, il futuro non poteva attendere.

Ancora peggio, accanto al capitalismo *legale* nasceva dalle sue stesse costole un capitalismo *criminale*, che fondava imperi sul sistematico saccheggio delle risorse ambientali e del territorio.

Tra le pieghe del capitalismo ufficiale, dunque, si sono consolidati sistemi criminali in grado di aggirare le leggi di tutela ambientale. La presenza di questi sistemi criminali ha consentito alle imprese, a esempio, di scaricare i propri scarti nei paesi del Sud del mondo, in mare, fino a teorizzare – grazie a una scienza *addomesticata* – escamotage fantasiosi, come l'affondamento di scorie radioattive e tossiche in fondo al mare grazie a missili sparati nelle profondità marine, come dimostra il progetto Dodos finanziato in ambito Nato. Nell'assenza di sanzioni penali adeguate si sono dunque affollati ecocriminali di ogni risma, che hanno messo in atto il più classico criterio utilitaristico applicato in campo economico: a fronte di alti profitti attesi, erano bassissimi i rischi di essere chiamati a rispondere per i danni ambientali causati.

Solo con la recente Riforma del Titolo V del 2001 si apre una breccia nella Costituzione e la tutela dell'Ambiente diviene una delle competenze dello Sta-

to, aprendo la strada a una riforma penale che raccoglie il disvalore che nella società assumono oramai i reati ambientali, dopo che i nodi sono arrivati al pettine. Meglio tardi che mai.

In quello stesso anno, proprio come ultimo atto della legislatura in corso verrà introdotto ciò che è stato per lungo tempo il primo vero delitto ambientale, l'allora art. 53-*bis* del decreto Ronchi, che confluirà, poi, nel cosiddetto Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) all'ex art. 260 (oggi 416-*quaterdecies* c.p.). Si tratta del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, che al primo comma così recita: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni". Da quella data, finalmente, i trafficanti di veleni si trovarono di fronte inquirenti dotati di strumenti adeguati per capirne le logiche criminali più perverse, con la possibilità di utilizzare contro di essi intercettazioni telefoniche e ambientali, rogatorie internazionali, arresti ritardati, con tempi di prescrizione più che raddoppiati. Il 2001 diventa uno spartiacque, la data di inizio della lotta all'*ecomafia* dei rifiuti. È solo da allora che siamo in grado di conoscere il vero volto dei trafficanti, la loro dimensione economica, il loro taglio internazionale e la straordinaria capacità di creare *network* e insinuarsi laddove cattive *governance* e carenze impiantistiche e organizzative lasciano spazi. Dalla sua prima applicazione, febbraio 2002, al 17 novembre 2017 le indagini chiuse grazie a questa articolo sono state 347, con 1.663 ordinanze cautelari emesse, 8.004 denunce e 916 aziende coinvolte; ben 39 i paesi esteri coinvolti in questi flussi illegali di veleni. Dal 2010 la competenza per indagini ex art. 260 (oggi 416-*quaterdecies* c.p.) è passata alle Direzioni distrettuali antimafia, quindi alla Procura nazionale antimafia, che da allora sta monitorando questo reato insieme ad altri considerati *reati spia* di altre ipotesi delittuose più importanti, come l'associazione a delinquere (416 c.p.), anche di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).

Anche l'Europa, seppure con fatica, si muove su questo fronte. E seppure registrando la diffidenza dei paesi membri a cedere parte della propria sovranità in un tema fondamentale come il diritto penale, riesce ad approvare la Direttiva Ue 2008/99 sulla tutela penale dell'Ambiente. Per la prima volta si definisce una cornice legislativa penale (ambientale) unitaria per i paesi membri, obbligandoli a prevedere al proprio interno un quadro sanzionatorio "proporzionato, efficace e dissuasivo". In Italia, il recepimento fu opera della D.Lgs. 121/2011, la cui

unica novità di rilievo fu l'estensione della responsabilità degli enti disciplinata dal Decreto 231/2011 anche per una serie di reati ambientali, tra cui il traffico e la gestione illecita di rifiuti. Disposizione che tocca, comunque, un nervo scoperto nel nostro ordinamento – laddove la responsabilità penale non può che essere personale e la si esclude, per principio, per le persone giuridiche – per cui a pagare, al massimo, sono stati fino ad allora solo i rappresentanti legali delle aziende coinvolte, singoli individui, e mai le aziende stesse con il loro patrimonio. Novità, quindi, non di poco conto, soprattutto considerando la natura essenzialmente economica dei reati ambientali. Mettere mano al portafoglio delle aziende può valere molto di più che anni di carcere. Altra piccola novità fu l'introduzione di due nuove fattispecie penali, che, però, non incisero affatto nella lotta agli ecocriminali: l'art. 727-bis (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*) e l'art. 733-bis (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*). Due articoli che non cambieranno di una virgola l'azione repressiva.

Come si è visto, dunque, soprattutto sulla scorta di disastri e emergenze ambientali consumati in tutto il paese, poi raccontati nei rapporti Ecomafia, la legislazione penale nel nuovo Millennio ha cominciato a muovere i suoi primi passi, all'inizio incerti, poi più convinti, fino alla legge 68 del 2015.

Partendo comunque dal presupposto che la norma penale dovrebbe rappresentare solo l'estrema *ratio*, indice del fallimento di cui occorre rintracciarne le cause. Sarebbe infatti fondamentale capire cosa accade prima nella gestione delle risorse ambientali, le scelte fatte dalla Pubblica Amministrazione e dall'apparato produttivo, locale e nazionale.

La prevenzione è doppiamente efficace, sia per evitare disastri ambientali, sempre più ricorrenti, che per incanalare la gestione dei beni comuni e in genere delle risorse ambientali verso gestioni efficienti e sostenibili. Servono buone politiche pubbliche di governo dei beni comuni, moderni sistemi di controlli e di *compliance* e un'economia finalmente giusta e radicata nella società (declinata al plurale), prima che tutto diventi *business* e finisca per essere stritolato dalle leggi del mercato, anche di quello ecocriminale. Quanta responsabilità hanno amministratori pubblici più o meno conniventi nel lasciare la gestione dei rifiuti all'improvvisazione o a vecchie logiche di potere? E quanta responsabilità ha allo stesso tempo la carenza di impianti e infrastrutture industriali (capaci di valorizzare rifiuti e risorse) nel lasciare campo libero agli ecocriminali? Senza filiere ben strutturate, controllate ed efficienti, il malaffare sguazza come un pesce nel suo mare.

È oramai empiricamente dimostrato che, laddove le comunità locali sono animate da fitti *networks*, orientati alla tutela dei *commons* e a forme di *governance* improntate ai principi di efficienza e legalità, i risultati complessivi di gestione dei servizi pubblici sono positivi. La *governance* come miglior antidoto all'illegalità vale soprattutto in campo ambientale, laddove i beni comuni possono essere tutelati e valorizzati solo da percorsi di legalità e trasparenza, capaci, allo stesso tempo, di creare economia sana. Senza queste premesse il controllo e l'intervento repressivo serve a poco, a rinnovare l'annosa lotta tra guardie e ladri, senza cambiare nulla davvero. Le mafie e gli ecocriminali occupano spazi lasciati aperti, forniscono servizi a chi ne fa domanda, per questo serve intervenire lì, sottrarre spazi e creare le condizioni affinché l'economia legale sia capace di dare risposte, non creare solo problemi.

Diventa quindi fondamentale valorizzare il *capitale sociale* di ciascuna comunità, che è quel patrimonio di relazioni umane e di fiducia in capo ai singoli e alla comunità di riferimento, che facilita e rende addirittura possibile il rispetto delle norme, condivise e accettate. Norme giuridiche ma anche norme sociali, etiche, culturali, come dimostra la forza delle mafie in determinati territori, dove dispongono di un consenso sociale talmente radicato e saldo che li rende imbattibili, persino più dell'uso della violenza. Quindi, la qualità delle reti sociali è ancora più importante nella gestione delle risorse ambientali, che richiede, più che altrove, consenso e partecipazione, consapevolezza e esatta percezione dei rischi.

1.2. A passo di lumaca

Il paradigma economico neoliberista, che ha dominato le scelte di politica economica nei paesi industrializzati ha gettato le basi dei disastri ecologici che conosciamo oggi.

Scelte che si sono compiute, peraltro, in un contesto, quello ambientale (in particolare nel settore dei rifiuti e del governo del territorio), che è apparso governato da quello che Durkheim (e i sociologi funzionalisti che lo hanno seguito) hanno definito di *anomia*, cioè, da una parte, l'inadeguatezza di norme pubbliche tese a disciplinare con efficacia la gestione dei beni ambientali, dall'altra, la stessa incapacità degli individui di percepire il valore e l'importanza del rispetto di queste seppur minime leggi di tutela. Per Durkheim

il termine *anomia* serve per spiegare, innanzitutto, la “deregolamentazione” normativa che avviene all’interno di una società. Processo che, per la sua gravità, può prodursi solo in periodi di grave crisi, ovvero di boom economico, durante i quali la rapidità del mutamento sociale non consente alle norme pubbliche di tenere il passo con le molteplici sollecitazioni e istanze emergenti nel sistema sociale, che lascia, così, senza direzione normativa i propri componenti o buona parte di essi. È esattamente ciò che è avvenuto con i processi di industrializzazione in quasi tutti i paesi, che hanno avuto bisogno di tempi più o meno lunghi per adeguare le legislazioni alle nuove sfide, non sempre riuscendoci. Appare quindi evidente, sotto questa luce, che la gestione dei beni comuni ambientali si sia caratterizzata con una forma persistente di *anomia*, che ha portato a risultati tutt’altro che razionali, come dimostrano le innumerevoli crisi ambientali di oggi, create principalmente all’ombra di pessime gestioni dei rifiuti.

Tale *anomia*, a esempio, nel campo dei **rifiuti** è provata dalla circostanza che la prima disciplina organica in materia risale solo al 1997, con il cosiddetto decreto Ronchi, dal nome del Ministro che firmò il provvedimento. Una rivoluzione copernicana, che abroga la precedente normativa, recependo, contestualmente, le Direttive Cee 91/156 sui rifiuti, la 91/689 sui rifiuti pericolosi, e la 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Con questo provvedimento finalmente i rifiuti diventano una questione politica, si iniziano a delineare nuovi scenari, nuove prospettive. Trattare i rifiuti con rispetto per la salute dell’Ambiente e dei cittadini non è più un tabù. Con il decreto Ronchi la discarica non è più l’unica scelta, ma si punta sul recupero e sul riutilizzo, aprendo nuove possibilità per i rifiuti e per l’economia del riciclo. I rifiuti vengono classificati in base all’origine e alla pericolosità. Secondo il primo criterio, si dividono in: urbani, speciali e di demolizione; in base al secondo, si distinguono semplicemente in: pericolosi e non pericolosi. Il primo criterio è importante per stabilire la competenza nella gestione: se infatti per i rifiuti urbani la competenza è pubblica, per gli altri è privata. Questo in teoria, dato che anche la gestione dei rifiuti urbani è, nei fatti, passata a consorzi misti (pubblico/privati), società private e cooperative.

Decreto che, come già detto, venne, poi, ulteriormente rafforzato nel 2001 con l’introduzione dell’ex art. 53-*bis* (poi diventato, letteralmente, prima art. 260 D.Lgs. 152/06 e da ultimo art. 452-*quaterdecies* del codice penale) con la quale si colpivano, finalmente, con forza i *mercanti di rifiuti*. Lo stesso decreto, insieme all’intera legislazione sui rifiuti, è poi confluito nel cosiddetto Testo

Unico ambientale, il D.Lgs. 152/06, che, dopo la sua entrata in vigore, è stato sottoposto a numerosi “correttivi” e regolamenti attuativi, che hanno finito per complicarne ulteriormente l’applicazione e l’interpretazione stessa.

Prima del «Ronchi», un primo tentativo di disciplinare perlomeno la delicata materia degli scarichi incontrollati e massicci dei reflui industriali in mare e nei corsi d’acqua, includendo, successivamente, anche i reflui urbani, fu fatto con la cosiddetta legge Merli (n. 319 del 10 maggio 1976): rivoluzionaria, se vogliamo, almeno nell’intento. Con scarsi risultati pratici, però. Lo stesso dicasi per il successivo Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 915 del 1982, che recepiva ben tre Direttive Europee (la 442/Cee del 15 luglio 1975; la 403/Cee del 6 aprile 1976; la 319/Cee del 20 marzo 1978). La norma in realtà non venne mai seriamente applicata per l’assenza di adeguati meccanismi di controllo e sanzionatori, in molte sue parti pure contraddittoria e fumosa. E soprattutto, osteggiata in blocco da buona parte del mondo produttivo, ancora restio a prendersi seriamente in carico il problema delle scorie. Nella sostanza cambiò ben poco. Né il mondo politico, né i sindacati, né tanto meno le associazioni di categoria si presero la briga di affrontare seriamente la questione. Eppure, già con quella legge si ponevano le premesse per una moderna gestione della materia: si stabiliva infatti per la prima volta la classificazione in rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi. E si affermava il principio del «chi inquina paga», che rimase, però, pura affermazione di principio.

Nel 1984 venne approvata la Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio, che tentò di risolvere gli inconvenienti del decreto 915. Con questo documento si definirono le norme tecniche per la costruzione e la gestione di inceneritori e discariche di rifiuti; si classificarono i rifiuti speciali come tossico nocivi in base alla presenza e alla concentrazione di una o più sostanze pericolose; si stabilirono i criteri generali per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli solidi urbani; si introdusse la quarta categoria di rifiuti, i rifiuti urbani pericolosi, che comprende le batterie e le pile, i prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli «T» (tossici) e/o «F» (infiammabili), i prodotti farmaceutici scaduti.

Successivamente vennero introdotte altre due leggi (la 441/87 e la 45/89), senza sostanzialmente di fatto modificare la materia. In sostanza, fino al 1997 il settore rimase in balia di praticoni, faccendieri e pseudo-imprenditori lesti a sfruttare a loro vantaggio le falle normative e la generale disattenzione.

In generale, dunque, la normativa è rimasta nel solco del pericolo astratto con un sistema contravvenzionale blando e soggetto alla prescrizione facile

(sia per le ridotte pene edittali previste che per i tempi lunghi dei processi penali), quindi con scarsa efficacia deterrente. Normativa, è bene ricordare, che sanziona mere inadempienze burocratiche o la semplice inosservanza degli standard fissati dal Legislatore e non gli effettivi danni arrecati alle matrici ambientali. Nel caso dello scarico illegale di sostanze tossiche in atmosfera o dello sversamento di rifiuti pericolosi in un terreno o in un fiume, a esempio, verrà punita la mancata autorizzazione formale, e non il danno che questa ha causato all'Ambiente e alla salute dei cittadini, con una ammenda di poche migliaia di euro. Prima dell'entrata in vigore della legge 68/2015, ad esempio, gli inquirenti che si trovavano dinnanzi a un disastro ambientale potevano solo tirare come un elastico fino a spezzarlo, un articolo del codice penale, il 434, pensato e scritto per il crollo di costruzioni e altri disastri. Una attività ermeneutica che si è scontrata recentemente anche dinanzi alla Corte di Cassazione, nell'ambito del noto processo Eternit. Non a caso i Supremi giudici non hanno potuto fare altro che prendere atto dell'assenza di uno specifico delitto di disastro ambientale a consumazione permanente, assolvendo gli imputati. Ebbene, il tanto contestato disegno di legge introdurrebbe proprio uno specifico delitto di disastro ambientale (art. 452-ter), con il quale il signor Schmidheiny sarebbe stato condannato. Tanto per dirne una. Con il nuovo testo, così formulato per la prima volta l'Ambiente in quanto tale sarebbe meritevole di tutela penale e non, come accade oggi, solo se si mette in pericolo la pubblica incolumità, per dirne un'altra. Così come, sempre restando al disastro ambientale, con il nuovo articolo, oltre all'aumento considerevole della sanzione (dai 5 anni attuali fino a 15 + una serie di aggravanti), si prevede il raddoppio dei termini di prescrizione, fino a 37 anni e sei mesi. Con questa nuova norma non ci sarebbero state le recenti prescrizioni nei processi Bussi o Marlane, per dirne un'altra.

Se si esclude, quindi, quanto previsto dalla nuova legge che ha modificato direttamente il codice penale e altre eccezioni (come l'art. 452-quaterdecies c.p. ex art. 260 D.Lgs. 152/2006, che disciplina il traffico organizzato di rifiuti o la legge 353/2000 sugli incendi boschivi), il resto della normativa ambientale rimane ancora oggi sostanzialmente ancorata a questo paradigma di pericolo astratto con le annesse sanzioni contravvenzionali. Un approccio definito di tutela anticipata (la sanzione scatta a prescindere dai danni cagionati) che appare congeniale per le fattispecie meno importanti, cioè non pericolose per la salvaguardia della qualità degli ecosistemi, non certo per i casi di veri danni ambientali.

Con il nuovo Millennio, dunque, Legambiente – insieme a un nutrito gruppo di associazioni, imprese, *stakeholders*, intellettuali e donne e uomini di buona volontà – si intesta quella che ha definito una “riforma di civiltà” per dare ai reati ambientali il pieno *status* di delitti, non più solo contravvenzioni. E lo fa provando a creare un fronte vasto, una *coalition of the willing*, che con il contributo di parlamentari, magistrati e forze dell’ordine, giuristi, a ogni legislatura sollecita la presentazione di disegni di legge in tal senso. Ermete Realacci, ex presidente di Legambiente, dal 2003 si fa promotore di disegni di legge in tal senso (cioè per inserire i delitti ambientali nel nostro codice penale), riproposti a ogni inizio di legislatura, allargando col tempo la platea di coloro disponibili ad appoggiare e a sottoscrivere tali provvedimenti; faranno lo stesso, durante la XV e XVI legislatura, Roberto Della Seta e Francesco Ferrante (rispettivamente ex presidente ed ex direttore generale di Legambiente).

Ogni Rapporto Ecomafia di Legambiente diventa il megafono ufficiale di questa richiesta, che finisce per coagulare pezzi sempre più estesi di opinione pubblica, di addetti ai lavori, di chiunque abbia a cuore la salvaguardia degli ecosistemi e della collettività. Tra gli alleati che man mano si aggiungono vi sono soprattutto aziende, associazioni di categoria e consorzi di gestione rifiuti, consapevoli che la lotta alla criminalità ambientale coincide con la loro stessa sopravvivenza. Una delle principali cause di concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano le regole è proprio l’inosservanza della normativa ambientale. Colpire le imprese ecocriminali significa soprattutto proteggere il consolidamento dell’economia circolare, in ogni sua declinazione, che è l’unica oggi a tenere il passo alla crisi e a incrementare fatturato e posti di lavoro veri.

Infrangere quell’ostico muro di gomma, contro il quale si infrangevano i tentativi più arditi di colorare di verde il codice Rocco, si è rivelato un esercizio di mobilitazione e immaginazione politica di grande respiro, avendo sempre contro fette molto importanti del mondo produttivo, pronte a blandire lo spettro della perdita di competitività per le imprese italiane nel mondo e, soprattutto, di posti di lavoro. Scenari apocalittici si sarebbero aperti, secondo le loro argomentazioni. Ogni passo in avanti in Parlamento dei disegni di legge, come accadde nel 2007 con l’approvazione di un testo organico addirittura in Consiglio dei Ministri (Governo Prodi), si infrangeva dietro veti incrociati, ricatti e maggioranze risicate. Noti avvocati di note aziende, con alle spalle enormi danni ambientali dagli scranni del Parlamento facevano la guardia alle incursioni parlamentari, fin dentro le commissioni Giustizia e Ambiente

(di ambedue i rami), dove i testi, faticosamente emendati, venivano prontamente impallinati al momento giusto da argomentazioni capziose in nome dei diritti fondamentali, della libertà di impresa, se non, addirittura, in vista della riforma perfetta da consegnare alle calende greche.

In questo gioco di rinviare alle Calende Greche la riforma ci cascavano anche coloro che, in buona fede, si prestavano alle critiche e alla dietrologia, perdendo di vista l'obiettivo finale.

Così, dopo un insopportabile ritardo, durato almeno un quarto di secolo dalle prime richieste, nella primavera del 2015 la legge n. 68 fa fare un incredibile balzo in avanti al nostro Paese. È la sera del 19 maggio 2015 quando il Senato approva, a stragrande maggioranza, il Ddl 1345 B, un disegno di legge trasversale frutto del coordinamento di tre distinte proposte di legge a firma dei deputati Ermete Realacci (Pd), Salvatore Micillo (M5s) e Serena Pellegrino (Sel), che introduce nel nostro ordinamento 5 delitti ambientali, più una serie di aggravanti e un sistema di estinzione amministrativa delle contravvenzioni (solo per reati ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto di danno). Approvata a larghissima maggioranza in Parlamento (circostanza affatto scontata), la legge 68 inserisce all'interno del codice penale un *Titolo* nuovo di zecca, il *VI-bis* dedicato ai *delitti contro l'Ambiente*. Una boccata d'aria fresca per l'attempato codice Rocco che, impregnato di sano illuminismo e del peggiore antropocentrismo, si fermava solo a tutelare la vita delle persone e i loro averi, niente di più. Di beni comuni da salvaguardare nemmeno un cenno.

Col nuovo *Titolo* sparisce, infatti, la vergogna di aver lasciato gli ecosistemi senza una vera tutela, alla mercé del profitto, dell'avidità e della peggiore stupidità antropocentrica. Diventa cogente un Disegno di legge d'iniziativa parlamentare, frutto della crisi di tre distinti disegni di legge di tre distinte forze politiche, alcune delle quali costrette a venire a più miti consigli sull'onda dei ricorrenti disastri ambientali e di morti sospette. Perfettibile, come tutte le vicende umane, ma, un buon punto di partenza, dopo sessant'anni di campo libero. Grazie a questa riforma le peggiori imprese ecocriminali saranno perseguite con il codice penale e le sue nuove fattispecie delittuose, non più con il mite Codice ambientale e le sue contravvenzioni.

Una riforma nata, è bene ribadirlo, da una iniziativa del Parlamento, come succede di rado (solo il 20% delle leggi approvate può vantare questo *iter*), che fa assumere un significato ancora più importante a questo passaggio storico a difesa dell'Ambiente. Si cambia paradigma giuridico per la tutela penale degli

ecosistemi, almeno per i reati più gravi e impattanti, messi finalmente all'interno del nostro codice. Diventano delitto l'inquinamento e il disastro ambientale, fino a ieri grandi assenti nel diritto penale e nelle aule giudiziarie.

Se prima di questo passaggio i grandi inquinatori erano perseguiti (non tanto convintamente, visti gli esiti infausti) dagli inquirenti, arrampicandosi sugli specchi del codice penale, maltrattando articoli e commi previsti per punire il crollo di costruzioni (art. 434, il cosiddetto disastro innominato), oppure il getto pericoloso di cose o l'insudiciamento delle colture o il danneggiamento, articoli pensati e scritti per punire condotte generiche, da oggi, invece, questi potranno contare su fattispecie specifiche da contestare.

All'inquinamento e disastro ambientale vanno sommati gli altri tre delitti: traffico e abbandono di materiale radioattivo, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica. I tempi di prescrizione raddoppiano ed è prevista una lunga serie di aggravanti (tra cui quelle contro l'ecomafia e i pubblici funzionari corrotti), anche specificatamente posti a tutela della pubblica incolumità. Un elenco di delitti che, peraltro, non sostituisce né abroga affatto ciò che c'era prima, continuando a esistere i soliti reati contravvenzionali. Anzi, proprio a scanso di equivoci, l'articolo 452-*quater*, quello che disciplina il disastro ambientale, fa espressamente salvo il vecchio disastro innominato (art. 434 c.p.).

Uno dei primissimi interventi degni di rilievo di applicazione della Legge 68 porta la firma dell'allora Corpo forestale dello Stato campano – all'epoca guidato da Sergio Costa, attuale ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare –, il 17 giugno 2015, scoprendo nell'area ex Pozzi di Calvi Risorta (Caserta) una mega discarica abusiva, una delle più grandi mai scoperte in Europa, su un'area di circa 25 ettari, ospitante qualcosa come 2 milioni di metri cubi di rifiuti, anche pericolosi. Sono state oltre dieci le persone, in particolare proprietari dei terreni, iscritti nel registro degli indagati, che dovranno rispondere del reato di disastro ambientale e omessa bonifica. Da allora è stato un crescendo di casi di inquinamento e disastro ambientale, così come di omessa bonifica, di impedimento al controllo, che sono stati contestati da un capo all'altro dello stivale. Il primo arresto per inquinamento ambientale si è avuto a metà novembre 2016, nell'ambito di una inchiesta sulla gestione del depuratore consortile a Chieti Scalo coordinata dall'ex Corpo forestale dello Stato e dalla Dda di L'Aquila. Quattro le persone finite agli arresti, tra responsabili e tecnici del consorzio nonché il titolare di un laboratorio di analisi chimiche, con l'accusa di traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato e abuso d'ufficio. Come hanno messo a verbale i Fo-

restali, “nel corso del tempo vi è stato un continuo sversamento di reflui non trattati nel fiume Pescara che, unitamente alla gestione irregolare degli ingenti carichi di percolato da discariche, hanno prodotto, secondo quanto emerso nel corso dell’indagine, l’aggravarsi dell’inquinamento della falda sottostante e del fiume stesso”.

Casi più eclatanti di applicazione della nuova normativa riguardano lo sversamento di oltre 700 metri cubi di greggio nel fiume Polcevera di Genova, e le indagini sui danni ambientali causati dai traffici di rifiuti pericolosi impastati e mandati nelle acciaierie bresciane oppure sui lavori di bonifica nel porto di La Spezia.

1.3. Un primo bilancio, sia qualitativo che quantitativo

La svolta radicale apportata dalla legge 68 è pienamente dimostrata dalla sua applicazione concreta, che ha reso finalmente operativo il principio europeo del “chi inquina paga”. Come ampiamente documentato nel rapporto Ecomafia 2018, il 2017 è, infatti, l’anno della piena consacrazione definitiva della legge 68, che vede quasi raddoppiati, rispetto all’anno prima, il numero dei nuovi delitti contestati dalle forze dell’ordine, che passano da 173 a ben **303**, con una **impennata netta del 75%**, frutto di 4.578 controlli effettuati. Il dato che più di tutti sorprende, in positivo, è il sostanziale **raddoppio** del numero di contestazioni per **disastro ambientale** (art. 452-*quater*), che da 13 schizzano a **24**, con il corollario di 48 denunce e 7 arresti. Come gli scorsi anni, invece, il delitto più applicato è stato quello di **inquinamento ambientale** (art. 452-*bis*), ben **140** volte – sostanzialmente in linea con l’anno precedente (quando erano state 143 le contestazioni) –, con 322 persone denunciate (insieme a 19 persone giuridiche) e 9 arrestate. Vero e proprio boom, poi, di **delitti colposi contro l’ambiente**, ben **44**, cui si aggiungono **23** casi di **omessa bonifica**, **7** per **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**, **9** per **impedimento al controllo**, e infine le **71** infrazioni alla normativa che regola le **responsabilità degli enti (disciplinata dal D.Lgs. 231 del 2001)**⁽¹⁾.

(1) Responsabilità estesa anche per i delitti ambientali grazie alla legge 68.